



Sentenza n. 73/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Giudice**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23891**, promosso nei confronti dell'agente contabile Mazza Romualdo – in qualità di economo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2020, conto giudiziale n° 39885 – nato a Catanzaro il 19.09.1955 e ivi residente in Traversa Barlaam da Seminara, n°13, c.f. MZZRLD55P19C352W, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. prof.ssa Annalaura Giannelli, con studio in Milano, Via Eustachi 41, pec: annalaura.giannelli@milano.pecavvocati.it;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2025, uditi per l'agente contabile l'avv. Elvira Iaccino, per delega del difensore costituito avv. Annalaura Giannelli e per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero dott. Pasquale Pedace; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione n. 517/2023, il Magistrato relatore indicava che il conto giudiziale, sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica, con la relativa documentazione, rappresentava quanto alla gestione:

Apertura fondo	Chiusura fondo	Totale spesa	Reintegri
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.436,83	€ 8.536,07

A seguito di richieste istruttorie a conclusione di un primo esame erano emersi dei profili di criticità:

A) costituzione e chiusura del fondo economale - mancato rispetto della procedura regolamentare;

B) esame delle spese sostenute

Nel merito:

B1) spese documentate ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria (totale euro 105,00);

B2) spese non previste dal Regolamento economale o, comunque, irregolari (totale euro 135,00);

B3) spese per acquisto valori bollati (totale euro 92,65)

B4) spesa rispetto alla quale risulta una discordanza tra la contabilizzazione effettuata sul registro di carico/scarico cancelleria – materiale di facile consumo e la registrazione rilevata sul giornale di cassa tenuto dall'economo, discordanza che si riverbera sul conto giudiziale (Totale Euro 45,90);

B5) spese per missioni (Totale Euro 280,00).

Il Magistrato istruttore concludeva che la gestione economale è da dichiarare irregolare:

1) per mancato rispetto della procedura regolamentare sulla costituzione e determinazione del fondo economale;

2) per mancanza dell'attività valutativa propedeutica all'emissione del c.d. buono economale e, pertanto, per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale;

3) per spese non conformi alle previsioni regolamentari;

4) per spese prive di documentazione giustificativa;

5) per spesa rispetto alla quale risulta una discordanza tra la contabilizzazione sul registro di carico/scarico cancelleria – materiale di facile consumo e giornale di cassa (differenza che si riverbera sul conto giudiziale);

con un ammanco pari ad euro 240,00 riferito ai punti 3) e 4), mentre relativamente al punto 5 non vi dovrebbe essere ammanco, e facendo salve le valutazioni del collegio in ordine alle spese per l'acquisto delle marche da bollo pari ad euro 92,65 ed alle spese per anticipi di missioni pari ad euro 280,00.

2. Con decreto presidenziale n. 2/2024 veniva fissata udienza di discussione per il 10.7.2024.

3. Con memoria del 17.6.2024 l'Agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, all'art. 27, punto 2), prevede che il potere di nomina dell'agente contabile

competa al Consiglio di Amministrazione dell'Università e nessuna espressa nomina, da parte del C.d.A., è, tuttavia, mai intervenuta nei confronti del sig. Romualdo Mazza e solo in data 11 gennaio 2022, il direttore generale ha provveduto alla nomina dello stesso quale agente contabile.

La determina del direttore generale n. 14 dell'11 gennaio 2022 avrebbe dunque effetti retroattivi (cfr. il riferimento alla decorrenza dall'anno 2019).

Sull'assenza del buono economale indicava che l'Università non ha mai disposto, né per gli uffici centrali né per gli uffici periferici, l'utilizzo dei buoni economici (utilizzato normalmente dagli enti locali), né sono state fornite indicazioni in sede regolamentare, dal momento che nell'anno cui si riferisce il presente giudizio non era stato adottato alcun regolamento sull'uso del fondo economale e in assenza di puntuali disposizioni regolamentari la prassi costantemente seguita negli anni è stata quella di procedere successivamente alla regolarizzazione della spesa e a relativo rimborso, ciò anche in ragione delle dimensioni medio-piccole dell'Ente e del fatto che tutte le spese sono state sostenute a beneficio dell'Ente e per soli fini istituzionali.

A supporto delle proprie argomentazioni difensive, il contabile depositava copiosa documentazione.

In particolare, con riferimento alle spese per acquisto valori bollati indicava che non ha ritenuto di dover controllare e "certificare" l'effettiva apposizione dei valori bollati richiesti, giacché

trattavasi di attività estranea ai doveri rientranti nel ruolo ricoperto.

In ogni caso allegava gli atti presentanti con l'apposizione dei valori bollati oggetto della scrittura (doc. 3).

Inoltre, con riferimento alla scrittura n. 39 del 19 giugno 2020, l'agente contabile sosteneva trattarsi di una spesa autorizzata dal direttore generale e solo per mero errore materiale nel registro di presa in carico di magazzino è stato scritto un importo diverso (errato) dal registro di cassa economale (importo corretto), senza che vi sia stato, tuttavia, alcun ammanco.

4. Con ordinanza n. 72/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per esame della documentazione prodotta.

5. Con relazione conclusiva veniva evidenziato, quanto alla carenza di legittimazione passiva, che ciò che rileva in punto di diritto è l'effettivo maneggio del denaro pubblico (da cui discende la figura dell'agente contabile "di fatto") che costituisce il presupposto per la presentazione del conto; conto che è stato debitamente sottoscritto dal convenuto – nella qualità di economo – attestandone la paternità.

Sull'assenza del buono economale, che le argomentazioni della difesa sarebbero infondate in quanto in assenza di specifico regolamento vale la disciplina generale di contabilità pubblica secondo cui i necessari documenti devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa così come previsto dall'art. 288 r.d. n. 827/1924.

Quanto alle spese evidenziava che la spesa contabilizzata alla scrittura n. 9 del 24/02/2020 “Acquisto n. 30 confezioni di Gel Antisettico Disinfettante” di importo pari ad € 105,00 - documentata con scontrino anziché con fattura in violazione delle previsioni regolamentari – era stata sostenuta in buona fede, in particolar modo nell’ottica di attivare procedure di procacciamento (di un bene indispensabile ma pressoché irreperibile) rapide ed efficienti rispetto alla crisi pandemica (COVID-19) in corso. Per tale spesa la difesa dell’Agente contabile provvedeva a produrre l’allegato denominato doc. n. 1 concernente la relativa richiesta di acquisto (nota n. 122/2020) a firma del direttore generale e del responsabile dell’Area servizi tecnici e negoziali, nonché lo scontrino fiscale del fornitore Cash & Carry srl di importo pari ad € 105,00.

Il Magistrato designato evidenziava nella relazione conclusiva che l’art. 27 (rubricato “Fondo Economale”), comma 5, prevede che per le spese che singolarmente non eccedono € 100,00 lo scontrino fiscale può sostituire la fattura quale documento giustificativo della spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa o sia accompagnato da una dichiarazione di responsabilità da parte dell'acquirente sulla natura dei beni acquistati. Per tali motivi la spesa, seppur sostenuta per finalità istituzionali nonché dotata del carattere di urgenza, va considerata irregolare ancorché senza ammanco.

Relativamente alle spese prive di documentazione giustificativa,

e nello specifico alla spesa di cui alla scrittura n. 10 del 2/03/2020, “Acquisto n. 45 confezioni di Gel Antisettico Disinfettante” di importo pari ad € 135,00, pur essendo stata prodotta dalla difesa del contabile copia dello scontrino fiscale attestante la spesa di cui trattasi, rimarrebbe tuttavia ferma l’irregolarità senza ammanco per violazione del comma 5 dell’art. 27 (Fondo economale) del regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Quanto alle spese per l’acquisto di valori bollati pari ad un importo complessivo di € 92,65 la difesa dell’agente contabile depositava il doc. n. 3 contenente gli atti su cui sono stati apposti i valori bollati oggetto delle scritture in esame, dal cui esame, secondo la relazione conclusiva, risulterebbero meritevoli di discarico valori per un importo di € 76,65, mentre per la restante documentazione attestante l’effettivo utilizzo di valori bollati la spesa di cui alla scrittura n. 7 del 18/02/2020 “*acquisto marca da bollo per progetto definitivo Ciclotrone per la produzione di Radioisotopi*” di importo pari ad € 16,00, rimarrebbe ferma l’originaria contestazione, in quanto seppur presente in atti la richiesta di acquisto e le comunicazioni intercorse con il Comando dei VV.FF., non risulta la copia dei documenti sui quali è stata apposta la marca da bollo.

Con riferimento, poi, alla scrittura n. 39 del 19/06/2020 inerente l’acquisto di n. 120 batterie stilo per dispenser elettronici

gel mani dell'importo pari ad € 91,50, dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo del conto giudiziale 39885 emerge che, in data 27/11/2023 il Presidente del Collegio dei Revisori attestava la corretta registrazione delle spese richieste, ad eccezione della spesa n. 39 di € 91,50 per la quale riscontrava invece sul registro di magazzino una spesa di € 137,40 iva inclusa, con una differenza, rispetto al registro economale, di € 45,90; dal canto suo, la difesa dell'agente contabile ha in proposito depositato l'autorizzazione alla spesa del direttore generale corredata dalla documentazione fiscale di € 91,50, precisando altresì che, per mero errore materiale è stato riportato nel registro di magazzino un importo errato rispetto al registro di cassa economale (corretto). Pertanto, secondo la relazione conclusiva, per tale spesa permarrebbe l'irregolarità senza ammanco pari ad € 45,90.

Quanto alle spese per anticipo missione la difesa ha prodotto documentazione – doc. n. 5 -, all'esito della quale il Magistrato istruttore proponeva il discarico.

Quanto all'elemento soggettivo, nella relazione conclusiva si richiamava la giurisprudenza della Sezione e l'art. 194 del r.d. 827/1924.

6. All'udienza dell'11 febbraio 2025 per l'agente contabile l'avv. Iaccino si riportava alla memoria depositata ed insisteva per il discarico dell'agente contabile.

Il Pubblico Ministero aderiva alle conclusioni del Magistrato Istruttore.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il conto deve essere dichiarato irregolare.

In via preliminare si osserva che priva di rilievo è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'agente contabile considerato che accanto alla figura dell'agente di diritto esiste anche la figura dell'agente contabile di fatto, ossia di colui che a qualunque titolo si sia trovato a maneggiare denaro pubblico e che, pertanto, è tenuto a rendere il conto della propria gestione, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, l'agente chiamato in giudizio ha sottoscritto il conto depositato, con ciò assumendosi a tutti i fini pubblicistici che qui interessano la paternità del conto giudiziale sottoposto all'esame della Corte dei conti.

Pertanto, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione passiva dell'agente contabile chiamato in giudizio.

Quanto all'irregolarità, come correttamente indicato nella relazione del Magistrato istruttore, sussistono alcune criticità che non risultano superate delle difese dell'agente contabile.

In particolare, già l'assenza del buono economale conferma l'irregolarità del conto.

Come osservato dal Magistrato istruttore in assenza di specifico

regolamento valgono le regole generali di cui al regolamento generale di contabilità pubblica secondo cui i necessari documenti devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa così come previsto dall'art. 288 r.d. n. 827/1924.

È quindi onere dell'agente contabile (anche di fatto) offrire a sostegno della propria gestione la presenza di idonea documentazione volta ad attestare (o meglio a dare evidenza probatoria) del proprio operato secondo le regole di legge e tale mancanza incide, inevitabilmente, sulla regolarità del conto presentato.

Oltre a ciò, occorre considerare la circostanza evidenziata nella relazione integrativa, la spesa di cui alla scrittura n. 9 del 24/02/2020, eccedente l'importo di 100 euro effettuata in presenza di scontrino e non di fattura e, dunque, irregolare, seppur ritenuta inerente con le finalità istituzionali.

Inoltre, per la scrittura n. 39 del 19/06/2020 risulta per mero errore materiale che nel registro di magazzino è stato scritto un importo errato rispetto al registro di cassa economale (corretto), da cui l'irregolarità, seppur senza ammanco.

Con riferimento, invece, agli addebiti, risulta l'ammanco relativo alla scrittura n. 7 del 18/02/2020 "*acquisto marca da bollo per progetto definitivo Ciclotrone per la produzione di Radioisotopi*" di importo pari ad € 16,00, non risultando documentazione attestante l'effettivo utilizzo di valori bollati.

Pertanto, sussiste un addebito, allo stato e sulla base della documentazione prodotta, di euro 16,00.

Il tutto nella considerazione del fatto che, a differenza di quanto sostenuto dall'interessato in chiave difensiva, seppur all'agente contabile non sia richiesto di operare una verifica effettiva dell'utilizzo di ogni singolo bene acquistato, egli è tuttavia tenuto ad offrire una qualche evidenza probatoria dell'acquisto, dell'esistenza e dell'utilizzo delle marche, quanto meno una ricevuta per consegna agli uffici competenti; in altre parole, il contabile deve allegare elementi che dimostrino l'oggettiva della destinazione di tali beni, dimostrazione che non risulta essere stata prodotta nel caso in esame.

Quanto all'insussistenza dell'elemento psicologico prospettata dall'agente contabile si osserva che nel giudizio di conto l'agente risponde per la gestione del conto e dei relativi ammanchi accertati ai sensi dell'art. 194 del R.D. 827/1924 *(in particolare il comma 1, secondo cui "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna")*.

Ne consegue che ogni sua difesa in punto di elemento soggettivo non appare meritevole di condivisione.

	12	
	8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come di-	
	spositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al	
	n. 23891 del Registro di Segreteria:	
	- dichiara irregolare il conto;	
	- condanna l'agente contabile Mazza Romualdo al paga-	NOTA SPESE Giudizio di conto 23891 ORIGINAL RELAZIONE MAGISTRATO N. 517/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE IDIENZA N. 21/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA N. 72/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO NOVECENTONOVE/02
	- condanna l'agente contabile Mazza Romualdo al paga-	
	mento della somma di euro 16,00 all'Università degli Studi Ma-	
	gna Graecia di Catanzaro;	
	- condanna Mazza Romualdo al pagamento delle spese di	
	giudizio come da nota segretariale a margine in favore dell'Era-	
	rio.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11 feb-	
	braio 2025.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in segreteria il 11/04/2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	Firmato digitalmente	